

### Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

### Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Rimini

Via Destra del Porto nr. 149/151 – 47921 Rimini (RN) Tel. 0541-50211 – Fax 0541-54373

P.E.C.: cp-rimini@pec.mit.gov.it - e-mail: cprimini@mit.gov.it - www.guardiacostiera.gov.it/rimini

# ORDINANZA DI SICUREZZA MARITTIMA CAMPIONATO VELICO DENOMINATO "SARDINA CUP"

Località: Acque antistanti litorale di Rimini

Date: 03 - 10 - 17 - 24 marzo 2024

Organizzatore: "Circolo Velico Riminese"

Il sottoscritto, nella sua qualità di Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Rimini:

VISTA: l'istanza in pervenuta in data 09/02/2024 ed acquisita a protocollo n. 3633 con cui il

presidente del "Circolo Velico Riminese", con sede a Rimini (RN) in via Destra del porto n. 147/A, ha chiesto l'emanazione dei provvedimenti di competenza per

effettuare delle regate veliche nella zona di mare riportata nel "rende noto";

VISTA: la propria Ordinanza n. 20/2017 del 28/04/2017, "Disciplina dei limiti di navigazione

rispetto alla costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Rimini";

VISTA: la propria Ordinanza n. 33/2022 del 16/05/2022, "Regolamento sulla disciplina del

diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Rimini";

VISTA: l'Ordinanza n. 1/2019 e ss.mm della Regione Emilia Romagna;

VISTO: il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171, "Codice della nautica da diporto";

VISTO: il Decreto Legislativo 29 luglio 2008 n. 146, "Regolamento di attuazione del Codice

della nautica da diporto";

VISTA: la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG

1972), resa esecutiva con Legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;

CONSIDERATA: la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità

Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la navigazione nella zona di mare interessata dalle manifestazioni

in parola;

VISTI: gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di

esecuzione (Parte Marittima);

#### **RENDE NOTO**

che <u>i giorni 03 – 10 – 17 – 24 marzo 2024 dalle ore 10.00 alle ore 16.00</u>, il Circolo Velico Riminese organizzerà delle manifestazioni veliche all'interno di un campo di regata (vedasi stralcio planimetrico "A" allegato, che è parte integrante della presente Ordinanza) di forma circolare avente raggio di 1 NM (miglio nautico) ed il cui centro è individuato nel punto avente le seguenti coordinate geografiche (Datum WGS 84):

Pι	unto	Latitudine	Longitudine
	Α	44°06.000'N	012°34.250'E

ovvero, in alternativa, in relazione alle condizioni meteomarine che si verificheranno al momento della partenza, nel punto di coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine
В	44°05.000'N	012°36.500'E

#### **ORDINA**

# Art. 1 Interdizione dello specchio acqueo

Nella zona di mare (campo di regata) interessata dalle manifestazioni veliche e nei giorni ed orari di cui al "Rende Noto", <u>è vietata</u> la navigazione, l'ancoraggio, la pesca e la sosta, nonché qualsiasi altra attività di superficie e subacquea connessa ai pubblici usi del mare.

Tale divieto non si applica:

- a. alle unità navali partecipanti alla regata velica, ed a quelle in servizio di assistenza facenti capo all'organizzatore della manifestazione;
- b. alle unità navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso in genere, impegnate nello svolgimento di attività istituzionali.

# Art. 2 Obblighi a carico dell'organizzatore delle manifestazioni veliche

Il "Circolo Velico Riminese", organizzatore delle manifestazioni veliche, dovrà:

- 1. Seguire dettagliatamente tutte le fasi delle regate e comunicare via radio o altro mezzo a questa Capitaneria di porto l'inizio ed il termine delle stesse, nonché l'eventuale sospensione;
- 2. Comunicare a questa Capitaneria di porto, prima della partenza, il numero esatto di persone e delle unità partecipanti alle manifestazioni veliche:
- Controllare preventivamente la situazione meteorologica prevista per i giorni delle regate veliche e seguirne l'evolversi, provvedendo ad annullare o a sospendere tempestivamente le stesse nell'ipotesi in cui il mutamento delle condizioni meteorologiche renda ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base di un apprezzamento di "buona perizia marinaresca";
- 4. Rimuovere, al termine della regata, le eventuali boe e relativi corpi morti posizionati temporaneamente in mare:
- 5. Munirsi di idonee (nel numero e nella tipologia) unità di appoggio, non impegnate nella manifestazione in parola, che dovranno effettuare servizio di assistenza/vigilanza, segnalando a tutte le unità la presenza delle unità impegnate nell'evento. Le stesse unità di appoggio sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento con questa Autorità Marittima via radio VHF/FM (canale 16) e/o con ogni utile mezzo consentito;
- Impartire ai mezzi navali impiegati nel servizio di assistenza l'obbligo di mantenere idoneo contatto radio VHF o con ogni utile mezzo consentito con le unità regatanti e con la Sala Operativa di questa Capitaneria di porto;
- 7. Comunicare alla Sala operativa di questo Comando ogni situazione di emergenza che si dovesse verificare durante la manifestazione, eventualmente sospendendo o interrompendo l'evento;
- 8. Munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Le unità impegnate nelle manifestazioni osservano i regolamenti in materia predisposti dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute quando si trovano all'interno del campo di regata nel corso delle manifestazioni stesse; in mancanza di regole definite ovvero al di fuori del campo di regata, esse sono tenute all'osservanza e al completo rispetto della disciplina contenuta nella Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di precedenze, nonché di ogni altra normativa prevista da leggi e/o regolamenti in materia di navigazione marittima.

#### Art. 3

#### Condotta della navigazione in prossimità della zona di mare interessata dalle manifestazioni veliche

Tutte le unità navali in navigazione in prossimità dei campi di regata di cui al "Rende Noto", dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 0,30 NM (circa 500 mt.) dagli stessi, procedendo alla minima velocità di governo, prestando massima attenzione alla navigazione e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di probabile pericolo, curando l'ascolto radio sul CH 16 VHF/FM.

# Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Autorità marittima sia per motivi di sicurezza che per motivi di pubblico interesse.

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione e degli artt. 53 e sgg. del Decreto Legislativo n. 171/2005.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale "www.guardiacostiera.gov.it/rimini", nonché con l'opportuna diffusione agli enti interessati a vario titolo.

Rimini, (data del protocollo digitale)

p.IL COMANDANTE C.F. (CP) Giorgia CAPOZZELLA t.a. C.F. (CP) Nicola GAUDINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato Digitalmente da/Signed by:
NICOLA GAUDINO
COMANDANTE IN II^
In Data/On Date:
mercoledi 28 febbraio 2024 09:43:56

